



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 31/07/2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilaventitre addi trentuno del mese di luglio alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Assente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BIGAGNOLI BRUNA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della Legge 16 marzo 2017, n. 30, “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- in tale Decreto Legislativo:
 - all’art. 1 vengono indicate la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;
 - l’art 2 recita *“Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;*
 - l’art. 3, comma 1 lettera c) prevede che i Sindaci e i Sindaci metropolitani siano definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, mentre le relative attribuzioni sono disciplinate dall’art. 6 del suddetto D.Lgs. 1/2018;
 - all’art. 12 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
 - l’art. 35 prevede che:
 - “1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42 che prevede, in particolare:*
 - a che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;*
 - b che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.*
 - 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.*
 - 3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.”;*
- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale e provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di ente del Terzo settore;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 13 del 1° giugno 2022 *“Disciplina delle attività di protezione civile”*, la quale introduce nell’ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale contenuta nel Codice della protezione civile e adattandola alle realtà territoriali e alle

peculiarità organizzative di Regione Veneto;

CONSIDERATO che il Codice della Protezione Civile:

- prevede la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato;
- dispone che la partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali che svolgono attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del D.Lgs. n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- dispone, altresì, che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo Comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

PRESO ATTO che il Comune di Valeggio sul Mincio ha costituito e regolamentato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2010, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile *"(...) allo scopo di prestare, in forma volontaria e gratuita, attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza (...)"*;

DATO ATTO che:

- attualmente il servizio di protezione civile è assegnato, nel Comune di Valeggio sul Mincio, al Settore organizzativo Vigilanza urbana;
- con deliberazione del Giunta Comunale n. 73 del 29 marzo 2019 è stato adottato il Piano di Protezione Civile, modificato con delibera dell'organo esecutivo n. 5 del 14 gennaio 2020;

CONSIDERATO che la vigente normativa impone una revisione del vigente Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Valeggio sul Mincio;

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione alle previsioni della vigente legislazione regionale e nazionale, che attribuiscono ai Comuni importanti funzioni in materia di protezione civile, si rende necessario ridefinire e ottimizzare la disciplina, la costituzione ed il funzionamento delle attività del Volontariato Comunale di Protezione Civile;

VISTO lo schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, allegato alla Direttiva 22 dicembre 2022 del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 53 del 3 marzo 2023;

RITENUTO di adottare, per il nuovo regolamento di protezione civile, lo schema di cui alla Direttiva 22 dicembre 2022 del Dipartimento della protezione civile, dando atto che i contenuti della nuova regolamentazione rispondono alla esigenza del territorio di avere un servizio di protezione civile, che opera attraverso il gruppo volontari, efficiente e pronto a dare concrete risposte in caso di eventi calamitosi;

CONSIDERATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1 DI COSTITUIRE il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Valeggio sul Mincio ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 1/2018;
- 2 DI APPROVARE il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE il cui testo è incluso alla presente, come allegato, per farne parte integrante e sostanziale, composto da numero diciassette articoli;
- 3 DI DARE ATTO che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Valeggio sul Mincio comporterà la contemporanea abrogazione del precedente atto normativo approvato con deliberazione di C.C. 28 del 29 aprile 2010;
- 4 DI COMUNICARE al Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile del Comune di Valeggio sul Mincio l'approvazione del presente atto;
- 5 DI DARE MANDATO al Responsabile di area, di assolvere a tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del "Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile";
- 6 DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per dare immediata efficacia al nuovo regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”**, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BIGAGNOLI BRUNA

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO

**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.**

**Art. 1. COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE**

1) È costituito con delibera di consiglio comunale n..... del 31 luglio 2023 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito

GCVPC, nella sede legale del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR) in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

4) Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Art. 2. IL SINDACO

1 Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente della provincia, fatta salva la possibilità di delegarla.

2 Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un componente di giunta o ad un componente del consiglio comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il sindaco potrà richiedere l'intervento del GCVPC anche nel caso di:
- a) grandi eventi cittadini che richiedono supporto e collaborazione alla Polizia locale;
 - b) condizioni atmosferiche particolari (neve, allagamenti, ecc.).

Tali ultime attività saranno intese come esercitazioni propedeutiche alle finalità prioritarie.

- 4) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

- 5) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene: il registro dei volontari iscritti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo di cui al successivo art. 12. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.
- 6) Il GCVPC opera nel contesto del Servizio comunale di protezione civile e nell'ambito delle competenze previste nel Piano comunale di protezione civile.
- 7) Il GCVPC opera sotto la direzione del Responsabile dell'area organizzativa individuata dall'Amministrazione comunale, a cui spettano tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento e degli altri adempimenti richiesti da norme legislative, regolamentari e da disposizioni amministrative emanate dai soggetti competenti. La medesima area amministrativa del Comune cura la gestione amministrativa del GCVPC e ne è responsabile.

Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali:
 - a) con età non inferiore a 16 anni e non superiore a 75;
 - b) con idoneità psico-fisica accertata a mezzo di medico curante;
 - c) non appartenere ad altro gruppo di Protezione civile.
- 2) I minori possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia; i minorenni possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale.
- 3) Al GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni nozionali, regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle norme pubblicistiche che disciplinano l'attività dell'Ente.
- 9) Il numero minimo per costituire il GCVPC è di dodici persone.

Art. 6. Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei,
 - d) copia del regolamento.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta

giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10. Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

- b) consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) coordinatore operativo.

Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50 per cento più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. Consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il consiglio direttivo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13. Coordinatore operativo

- 1 Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
- 2 Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle norme che disciplinano l'attività e le competenze dell'Ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.
- 3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i capi squadra e i vice capi squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco annualmente una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il consiglio direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del Comune e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.

- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16. Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del comune di riferimento sono previsti:
 - a. voci di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. voci di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17. Norme finali

- 1 Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'esecutività della delibera consiliare che lo approva, e dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio on line del Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente atto normativo viene abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 28 del 29 aprile 2010.

INDICE

Art. 1 Costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile
Art. 2 Il Sindaco
Art. 3. Obiettivi del gruppo
Art. 4. Attività del GCVPC
Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
Art. 6. Volontari effettivi
Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
Art. 8. Diritti dei volontari
Art. 9. Doveri dei volontari
Art. 10. Organi del GCVPC
Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVP
Art. 12. Consiglio direttivo
Art. 13. Coordinatore operativo
Art. 14. Organizzazione operativa del GCVPC
Art. 15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
Art. 16. Norme amministrative e finanziarie
Art. 17. Norme finali



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 1325
Unità Proponente: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/07/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
BENDAZZOLI MIRKO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)